

**Legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia
e per i superstiti (LAVS)
(Nuovo numero d'assicurato dell'AVS)**

Disegno

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 2005¹,
decreta:*

I

La legge federale del 20 dicembre 1946² sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 49a lett. g (nuova)

Gli organi incaricati di applicare la presente legge e di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:

- g. assegnare o verificare il numero d'assicurato.

Art. 50a cpv. 1 lett. b^{bis} e b^{ter} (nuove)

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge e di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPG:

- b^{bis}. agli organi di un'altra assicurazione sociale e ad altri servizi o istituzioni autorizzati a utilizzare il numero d'assicurato, qualora i dati siano necessari per determinare o verificare tale numero;
- b^{ter}. ai servizi incaricati dell'esercizio della banca dati centrale per documentare lo stato civile o per gestire il sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo, qualora i dati siano necessari per determinare o verificare tale numero;

¹ FF 2006 471
² RS 831.10

Art. 50c (nuovo) Numero d'assicurato

¹ Il numero d'assicurato è assegnato a ogni persona che:

- a. ha il domicilio o la dimora abituale in Svizzera (art. 13 LPGa);
- b. abita all'estero e versa contributi o percepisce prestazioni o fa domanda per ottenerne.

² Il numero d'assicurato è inoltre assegnato a una persona se risulta necessario:

- a. per l'esecuzione dell'AVS; o
- b. nei rapporti con un servizio o un'istituzione che ha il diritto di utilizzare sistematicamente il numero.

³ La composizione del numero d'assicurato non deve essere tale da permettere di risalire alla persona cui il numero è assegnato.

Art. 50d (nuovo) Utilizzazione sistematica del numero d'assicurato quale numero d'assicurazione sociale

¹ I servizi e le istituzioni cui incombono compiti legati alle assicurazioni sociali diverse dall'AVS possono utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato se lo prevede una legge federale e se sono definiti lo scopo d'utilizzazione e gli aventi diritto.

² I servizi e le istituzioni cui incombono compiti legati alle assicurazioni sociali cantonali sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato per adempiere i loro compiti legali.

Art. 50e (nuovo) Utilizzazione sistematica del numero d'assicurato in altri settori

¹ Il numero d'assicurato può essere utilizzato al di fuori delle assicurazioni sociali della Confederazione se lo prevede una legge federale e se sono definiti lo scopo d'utilizzazione e gli aventi diritto.

² I seguenti servizi e istituzioni incaricati di eseguire il diritto cantonale possono utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato per adempiere i loro compiti legali:

- a. i servizi incaricati di eseguire la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie;
- b. i servizi incaricati di eseguire l'assistenza sociale;
- c. i servizi incaricati di eseguire la legislazione fiscale;
- d. le istituzioni preposte all'educazione.

³ Altri servizi e istituzioni incaricati di eseguire il diritto cantonale possono utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato per adempiere i loro compiti se lo prevede una legge cantonale.

Art. 50f (nuovo) Comunicazione del numero d'assicurato nell'ambito dell'esecuzione del diritto cantonale

I servizi e le istituzioni che utilizzano sistematicamente il numero d'assicurato conformemente all'articolo 50d capoverso 2 o all'articolo 50e capoversi 2 e 3 possono comunicarlo se non vi si oppongono interessi manifestamente degni di protezione della persona interessata e se:

- a. il numero è necessario per adempiere i compiti, in particolare per verificarlo;
- b. il numero, nel caso specifico, è indispensabile al destinatario per adempiere i compiti legali; o
- c. la persona interessata, nel caso specifico, ha dato il suo consenso o le circostanze permettono di presumere tale consenso.

Art. 50g (nuovo) Misure di garanzia

¹ I servizi e le istituzioni che utilizzano sistematicamente il numero d'assicurato conformemente all'articolo 50d o all'articolo 50e si annunciano al servizio competente per l'assegnazione del numero d'assicurato. Tale servizio tiene un elenco dei servizi e delle istituzioni che utilizzano sistematicamente il numero d'assicurato.

² Gli aventi diritto annunciati devono:

- a. adottare misure tecniche e organizzative per l'utilizzazione del numero d'assicurato corretto e la protezione contro la sua utilizzazione abusiva;
- b. mettere a disposizione del servizio competente per l'assegnazione del numero d'assicurato i dati necessari alla verifica dello stesso;
- c. apportare al numero d'assicurato i correttivi ordinati dal servizio competente per l'assegnazione dello stesso.

³ Il Dipartimento federale dell'interno, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, stabilisce gli standard minimi per le misure di cui al capoverso 2 lettera a.

⁴ Il servizio competente per l'assegnazione del numero d'assicurato può riscuotere emolumenti per coprire le spese causate dall'utilizzazione del numero d'assicurato al di fuori dell'AVS.

Art. 71 cpv. 4 lett. a

⁴ L'Ufficio centrale tiene:

- a. un registro centrale degli assicurati che contiene sia i numeri d'assicurato assegnati agli assicurati sia le casse di compensazione che tengono un conto individuale per un assicurato;

Art. 87, sesto comma (nuovo) e nota a piè di pagina della comminatoria

...

chiunque utilizza sistematicamente il numero d'assicurato senza esservi autorizzato, è punito, se non si tratti di un crimine o di un delitto del Codice penale svizzero cui è comminata una pena più grave, con la detenzione fino a 6 mesi o con la multa fino a 30 000 franchi. Le due pene possono essere cumulate.³

Art. 88, quarto comma e nota a piè di pagina della comminatoria

...

chiunque, nell'utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato, non adotta misure ai sensi dell'articolo 50g capoverso 2 lettera a, è punito con la multa fino a 10 000 franchi, sempreché non si verifichi una fattispecie indicata nell'articolo 87.⁴

Art. 92a

Abrogato

Disposizioni finali della modifica del ...

¹ A tutte le persone che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sono in possesso di numeri d'assicurato secondo il diritto anteriore è assegnato un nuovo numero d'assicurato.

² Il Consiglio federale disciplina i casi nei quali dopo l'entrata in vigore della presente legge può essere assegnato un numero d'assicurato secondo il diritto anteriore.

³ I servizi e le istituzioni che non adempiono le condizioni per poter utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato secondo il nuovo diritto possono continuare a utilizzare il numero d'assicurato secondo il diritto anteriore per un periodo di cinque anni.

II

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

³ Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale, la comminatoria ha il seguente tenore: «... è punito, se non si tratti di un crimine o di un delitto cui è comminata una pena più grave, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.»

⁴ Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale, la comminatoria ha il seguente tenore: «... è punito, se non si tratti di una fattispecie secondo l'articolo 187, con la multa.»

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

*Allegato
(cifra II)*

Modifica del diritto vigente

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice civile svizzero⁵

Art. 89^{bis} cpv. 6 n. 5a (nuovo)

⁶ Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità vigono inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 1982⁶ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità concernenti:

- 5a. l'utilizzazione, il trattamento e la comunicazione del numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (art. 48 cpv. 4, 85a lett. f e 86a cpv. 2 lett. b^{bis});

2. Legge del 2 aprile 1908⁷ sul contratto d'assicurazione

Art. 47a (nuovo)

Numero
d'assicurato
dell'assicura-
zione vecchiaia
e superstiti
(AVS)

Le imprese di assicurazione private soggette alla legge del 17 dicembre 2004⁸ sulla sorveglianza degli assicuratori sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato dell'AVS conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1946⁹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ai fini dell'esercizio delle assicurazioni complementari private, se

- a. esercitano le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale malattie previste nell'articolo 12 capoverso 2 della legge federale del 18 marzo 1994¹⁰ sull'assicurazione malattie;

⁵ RS 210
⁶ RS 831.40
⁷ RS 221.229.1
⁸ RS 961.01; RU 2005 5269
⁹ RS 831.10
¹⁰ RS 832.10

- b. sono iscritte nel registro degli assicuratori LAINF di cui all'articolo 68 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 1981¹¹ sull'assicurazione contro gli infortuni e se offrono le assicurazioni complementari alla LAINF.

3. Legge del 4 ottobre 1991¹² sui PF

Art. 4a (nuovo)

Gli istituti di cui all'articolo 1 capoverso 1 sono autorizzati a utilizzare sistematicamente, per adempiere i loro compiti legali, il numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1946¹³ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

4. Legge militare del 3 febbraio 1995¹⁴

Art. 146 cpv. 2

² Gli organi di comando competenti e le unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni trattano i dati delle persone soggette all'obbligo militare e quelli concernenti i militari donne. Essi sono autorizzati a utilizzare sistematicamente, per adempiere i loro compiti legali, il numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1946¹⁵ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

5. Legge federale del 14 dicembre 1990¹⁶ sull'imposta federale diretta

Art. 112a cpv. 1^{bis} (nuovo)

^{1bis} L'Amministrazione federale delle contribuzioni e le autorità di cui all'articolo 11 sono autorizzate a utilizzare sistematicamente, per adempiere i loro compiti legali, il numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1946¹⁷ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

¹¹ RS 832.20
¹² RS 414.110
¹³ RS 831.10
¹⁴ RS 510.10
¹⁵ RS 831.10
¹⁶ RS 642.11
¹⁷ RS 831.10

6. Legge federale del 14 dicembre 1990¹⁸ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 39 cpv. 4 (nuovo)

⁴ Le autorità di cui ai capoversi 2 e 3 sono autorizzate a utilizzare sistematicamente, per adempiere i loro compiti legali, il numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1946¹⁹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

7. Legge federale del 12 giugno 1959²⁰ sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare

Art. 22 cpv. 6 (nuovo)

⁶ Le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge sono autorizzate a utilizzare sistematicamente, per adempiere i loro compiti legali, il numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1946²¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

8. Legge federale del 19 marzo 1965²² sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 13 Applicabilità delle disposizioni della LAVS

Le disposizioni della LAVS²³ concernenti il trattamento e la comunicazione di dati personali, incluse le deroghe alla LPG²⁴, e le disposizioni della LAVS concernenti il numero d'assicurato si applicano per analogia.

¹⁸ RS **642.14**

¹⁹ RS **831.10**

²⁰ RS **661**

²¹ RS **831.10**

²² RS **831.30**

²³ RS **831.10**

²⁴ RS **830.1**

9. Legge federale del 25 giugno 1982²⁵ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 48, rubrica e cpv. 4 (nuovo)

Principi

⁴ Gli istituti di previdenza registrati e i partecipanti alla previdenza professionale da essi attuata sono autorizzati a utilizzare sistematicamente, per adempiere i loro compiti legali, il numero d'assicurato dell'AVS conformemente alle disposizioni della LAVS²⁶.

Art. 49 cpv. 2 n. 6a, 25a e 25b (nuovi)

² Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni concernenti:

- 6a. l'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato dell'AVS (art. 48 cpv. 4),
- 25a. il trattamento dei dati per determinare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS (art. 85a lett. f),
- 25b. la comunicazione dei dati per determinare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS (art. 86a cpv. 2 lett. bbis).

Art. 85a lett. f (nuova)

Gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:

- f. determinare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS.

Art. 86a cpv. 2 lett. bbis (nuova)

² Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere comunicati:

- bbis. agli organi di un'altra assicurazione sociale per determinare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS;

²⁵ RS **831.40**

²⁶ RS **831.10**

10. Legge del 17 dicembre 1993²⁷ sul libero passaggio

Art. 25

Le disposizioni della LPP²⁸ concernenti l'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato dell'AVS, il contenzioso, il trattamento e la comunicazione di dati personali, la consultazione degli atti, l'obbligo del segreto, nonché l'assistenza amministrativa si applicano per analogia.

11. Legge federale del 18 marzo 1994²⁹ sull'assicurazione malattie

Art. 42a cpv. 1, secondo periodo

¹ ... Sulla tessera figurano il nome dell'assicurato e il numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS).

Art. 83 Numero d'assicurato dell'AVS

Gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione sono autorizzati a utilizzare sistematicamente, per adempiere i loro compiti legali, il numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1946³⁰ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Art. 84 lett. h (nuova)

Gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:

- h. determinare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS.

Art. 84a cpv. 1 lett. b^{bis} (nuova)

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPG³¹:

- b^{bis}. agli organi di un'altra assicurazione sociale per determinare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS.

²⁷ RS **831.42**

²⁸ RS **831.40**

²⁹ RS **832.10**

³⁰ RS **831.10**

³¹ RS **830.1**

12. Legge federale del 20 marzo 1981³² sull'assicurazione contro gli infortuni

Introdurre nella sezione 1

Art. 60a (nuovo) Numero d'assicurato dell'AVS

L'INSAI e gli assicuratori registrati secondo l'articolo 68 capoverso 2, nonché altri partecipanti all'esecuzione della presente legge, sono autorizzati a utilizzare sistematicamente, per adempiere i loro compiti legali, il numero d'assicurato dell'AVS conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1946³³ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Art. 96 cpv. 1 lett. g (nuova)

Gli organi incaricati di applicare la presente legge nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:

g. determinare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS.

Art. 97 cpv. 1 lett. b^{bis} (nuova)

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPG³⁴:

b^{bis}. agli organi di un'altra assicurazione sociale per determinare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS;

13. Legge federale del 19 giugno 1992³⁵ sull'assicurazione militare

Art. 81 cpv. 3 (nuovo)

³ I partecipanti all'esercizio dell'assicurazione militare sono autorizzati a utilizzare sistematicamente, per adempiere i loro compiti legali, il numero d'assicurato dell'AVS conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1946³⁶ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

³² RS 832.20

³³ RS 831.10

³⁴ RS 830.1

³⁵ RS 833.1

³⁶ RS 831.10

Art. 94a lett. e (nuova)

Gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione, possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:

- e. determinare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS.

Art. 95a cpv. 1 lett. a^{bis} (nuova)

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPG³⁷:

- a^{bis}. agli organi di un'altra assicurazione sociale per determinare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS;

14. Legge del 25 giugno 1982³⁸ sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 96 Utilizzazione del numero d'assicurato dell'AVS

I servizi incaricati di eseguire la presente legge sono autorizzati a utilizzare sistematicamente, per adempiere i loro compiti legali, il numero d'assicurato dell'AVS conformemente alle disposizioni della LAVS³⁹.

Art. 96b lett. j (nuova)

Gli organi incaricati di applicare la presente legge nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:

- j. determinare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS.

Art. 97a cpv. 1 lett. b^{bis} (nuova)

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPG⁴⁰:

- b^{bis}. agli organi di un'altra assicurazione sociale per determinare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS;

³⁷ RS 830.1

³⁸ RS 837.0

³⁹ RS 831.10

⁴⁰ RS 830.1